



ASSOLOMBARDA

Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'obbligo di Green Pass per l'accesso in azienda

Speaker

Mariarosaria Spagnuolo e Andrea Burlini, Assolombarda

Avv. Lorenzo Fantini

11 ottobre 2021

Di cosa parleremo oggi

- *Il punto sulle norme per la gestione del COVID in azienda*


Mariarosaria Spagnuolo, Direttore Area Salute e Sicurezza sul Lavoro

Andrea Burlini, Area Salute e Sicurezza sul Lavoro

- *Focus su: Green Pass in azienda, aspetti legali*
Avv. Lorenzo Fantini

Ultime norme approvate

- DL n. 139/2021 (modifica DL n. 127/2021)
- Legge n. 133/2021
 - Validità di 72 del test molecolare
- Legge n. 126/2021
 - Convertito in Legge il DL n. 105/2021
 - Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza
 - Proroga fino al 31 dicembre della valenza del Protocollo condiviso 6 aprile 2021
- Ordinanze specifiche per il rientro in Italia dall'estero
- Norme su obbligo di Green Pass e vaccino anti COVID-19



Legge n. 76/2021 (Conversione DL 1 aprile 2021)

- Non oltre il 31 dicembre 2021, gli **esercenti le professioni sanitarie** e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali **sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2**
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati

Legge n. 126/2021 (conversione DL n. 105/21)

- Dal 6 agosto 2021: obbligo di "Green Pass" per accedere ad alcuni servizi ed attività destinati al pubblico:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso (*comprese mense aziendali*)
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.

Legge n. 133/2021 (conversione DL n. 111/2021)

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass**
- Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l'**obbligo vaccinale** si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle **strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali** e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità
- Confermato Green Pass per **mezzi di trasporto** (aeromobili, treni Intercity e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ecc.)

➤ **Test molecolare valido 72 ore**

DL n. 127/2021

- **Dal 15 ottobre**, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), chiunque svolge una attività lavorativa deve possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19

DL n. 127/2021 - Aggiornate le FAQ

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 -
GREEN PASS



Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?


No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

DL n. 127/2021 – Modificato dal DL n. 139/2021

- «In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, **i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni** di cui (...) al comma 6 dell'articolo 9 –*septies (sul lavoro privato)* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative»



- «I lavoratori (...), nel caso in cui **comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19** (....) sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (....)»



Focus su: Green Pass in azienda, aspetti legali

Avv. Lorenzo Fantini

Cos'è il green-pass

Certificazioni verdi Covid-19

(art. 9 del D.L. n. 52/2021, conv. in L. 87/2021)

Si tratta di una certificazione che costituisce condizione di accesso in determinati contesti espressamente individuati (zone arancioni o rosse, eventi particolari, RSA, ossia le residenze sanitarie assistenziali, nel decreto iniziale)

Certificazione comprovante:

- **lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2** (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione vaccino monodose o del primo vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio); durata: 1 anno dal completamento del ciclo vaccinale
- **La guarigione** dall'infezione da SARS-CoV-2; durata: 6 mesi dalla certificazione di guarigione
- **L'effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;** durata: 48 ore (72 se test molecolare)

Green pass e rapporto di lavoro

Green pass e mense aziendali (FAQ del Governo, agosto 2021)

Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.

A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021.

Obbligo del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro anche privati (D.l. n. 127/2021, articolo 3)

L'obbligo riguarda chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato: ai fini dell'accesso la norma richiede di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (limitatamente al periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021)

Green pass e rapporto di lavoro

Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 2: Le disposizioni sul green-pass si applicano a «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (...), anche sulla base di contratti esterni» nei luoghi di lavoro pubblici o privati

Comma 3: «non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute» (circolare 4 agosto 2021). La circolare indica i contenuti della certificazione, che può essere rilasciata solo da un medico che abbia aderito alla campagna vaccinale come «vaccinatore»

Considerazioni pratiche:

- La norma ha portata ampia, coerente con la sua finalità prevenzionistica
- Essa, tuttavia, NON riguarda chi non svolga attività lavorativa, di formazione o volontariato. Cosa fare con i «visitatori»? Al riguardo, la bozza di «linee guida» per le P.A. prevede che siano esclusi da tale obbligo solo gli «utenti» di servizi pubblici
- Sono esentati dalle disposizioni in materia di possesso ed esibizione del green-pass coloro che siano esenti dalla campagna vaccinale, a condizione che siano in possesso della documentazione di cui alla circolare 4 agosto 2021. Costoro possono andare al lavoro senza green-pass (è da ritenere che la relativa documentazione debba essere portata in visione al medico competente)

Green pass e obblighi del datore di lavoro

Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 4: *«i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni rispetto ai soggetti di cui ai commi 1 e 2» (propri lavoratori ed «esterni»). Per i lavoratori «esterni» «la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al precedente periodo (cioè, il datore di lavoro «ospitante») è effettuata dai rispettivi datori di lavoro»*

Comma 5: I datori di lavoro definiscono **entro il 15 ottobre 2021** le *«modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (...), anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati prima dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi»*. Le modalità delle verifiche saranno stabilite con d.P.C.M.

- I datori di lavoro sono soggetti «originariamente obbligati»
- Entro il 15 ottobre 2021 debbono definire le modalità operative per le verifiche. Le modalità sono «libere», anche se il Legislatore esprime una preferenza per il controllo prima dell'accesso al lavoro (dove il luogo di lavoro è da intendersi in senso ampio) e la logica delle disposizioni spinge verso il controllo sistematico degli obbligati. **Il D.L. n. 139/2021 prevede che il datore di lavoro possa chiedere con adeguato preavviso al lavoratore di comunicare il mancato possesso del green-pass, per organizzare in modo adeguato il lavoro**
- I soggetti incaricati vanno individuati con atto formale (un incarico, non una delega)

Green pass e rapporto di lavoro

Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 6: «I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione** e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato

Comma 8: «L'accesso di lavoratori (...) in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 (cioè da 600 a 1500 euro) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»

Comma 7: prevede, per le sole aziende con meno di 15 dipendenti che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021»

Green pass e questioni varie

Articolo 9-septies legge n. 87

Comma 10: *«Le sanzioni (...) sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione».* Ma chi sono? Probabilmente Vigili del Fuoco, Carabinieri, Ispettorato nazionale del lavoro, forze armate e di Polizia. Dubbio: lo devono fare anche i soggetti incaricati dal datore di lavoro? Anche nei riguardi del datore di lavoro?

FAQ governativa 1:

Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

FAQ governativa 2:

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.



Domande e risposte

Quali sono i principali aspetti applicativi e organizzativi?

- **Importante:** il datore di lavoro deve elaborare adeguate «modalità operative per l'organizzazione delle verifiche» e definire gli incarichi per i controlli del rispetto dell'obbligo di **Green Pass**
- Il Protocollo aziendale continua ad essere rispettato come condizione per la prosecuzione dell'attività di impresa
- **Indicazione:** Opportuno che gli aspetti medici siano gestiti col medico competente (es. soggetti esentati dalla campagna vaccinale, soggetti fragili, tema dei lavoratori con sindrome cd. "Long Covid" ecc.)

Quali sono i principali aspetti applicativi e organizzativi?

- **Indicazione:** è opportuno che Comitato aziendale si riunisca per definire congiuntamente le azioni immediate anche per impostare comunicazione:
 - ✓ **Interna** per lavoratori per informarli su:
 - ✓ Obblighi introdotti dal DL n. 127/2021
 - ✓ Come viene gestita la comunicazione dell'esenzione dalla campagna vaccinale da parte del lavoratore
 - ✓ **nuovo obbligo** di comunicare con congruo preavviso il «*non possesso*» del Green Pass (su «*richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro*») ecc.
 - ✓ **Esterna** per fornitori/clienti/trasportatori ecc.

Quali sono i principali punti della comunicazione per il lavoratore?

- ✓ Sensibilizzazione generale sull'**opportunità del vaccino**
- ✓ Obbligo (da D.L. 127/21) per i lavoratori di presentarsi quotidianamente con il QR Code (cartaceo o su smartphone) del Green Pass (già pronto per la scansione da parte dei soggetti incaricati, che useranno app)
- ✓ Il dato di fatto (da D.L. 127/21) che la mancanza del Green Pass o eventuali irregolarità dello stesso renderanno impossibile accedere/restare nelle strutture aziendali
- ✓ Gli **esentati dalla campagna vaccinale** inoltrano in via preventiva apposito certificato, al medico competente (se coinvolto, per verifica e validazione)
- ✓ **Previa richiesta**, chi **non è/sarà** in possesso del Green Pass, per qualsiasi motivo diverso dal punto precedente relativo alla esenzione, **dovrà** comunicarlo con congruo preavviso e senza specificare la motivazione al proprio responsabile (o a funzione HR ecc.) che gestirà l'aspetto organizzativo dell'assenza ingiustificata
- ✓ Il possesso del Green Pass **non esime** dal massimo rispetto dei protocolli anticontagio, che rimangono in vigore
- ✓ Ecc.

Quali sono i principali punti della comunicazione per soggetti esterni (es. imprese appaltatrici)?

- Il committente informa che adotterà le proprie modalità di controllo del Green Pass anche per i soggetti esterni che dovranno entrare in azienda
- Il committente informa che in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, **il lavoratore dell'appaltatore non potrà fare accesso ai locali aziendali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali** – In questi casi **non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale**
- **Invio rivolto all'appaltatore affinché si assicuri che il proprio personale sia in possesso di green pass valido al momento dell'accesso in azienda e per durata della sua permanenza in azienda**
- L'azienda committente si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva
- Ecc.

Il controllo va fatto ogni giorno o a campione?

- Si tratta di scelte che dipendono dalle esigenze organizzative aziendali e che in ogni caso vanno documentate e gestite nelle **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**
- Il controllo **massivo all'ingresso** appare più tutelante
- Il controllo a campione appare come opzione che integri quello all'ingresso e utile per gestire i casi «atipici» (es. soggetti che non entrano per l'accesso principale, isolati ecc.)
- La scelta del campione è dell'azienda

➤ **Indicazione: il controllo a campione andrebbe puntualmente rendicontato, anche ai fini disciplinari**

Come funziona il controllo nei casi appalto/lavoro presso terzi?

- Importante definire il **coordinamento** fra clienti/fornitori e la **comunicazione reciproca**
- Il controllo viene fatto sia dal committente sia dall'appaltatore
- Al lavoratore che deve recarsi dal cliente deve essere chiarito che per recarsi presso la sua sede deve avere Green Pass valido
- Su richiesta, il lavoratore **deve** comunicare l'eventuale non possesso del Green Pass con congruo preavviso
- Il controllo a campione appare utile per gestire i casi i lavoratori che devono essere inviati presso cliente

Quali informazioni si possono gestire?

- L'informazione del lavoratore o della persona che non viene fatta entrare perché sprovvista di Green Pass (Le Risorse Umane lo considerano assente)
- Il dato solo numerico dei controlli (es. per quelli all'accesso: un dato consuntivo a fine giornata, a percentuale ecc.; dettagliato per quelli a campione)
- Le informazioni rese obbligatoriamente dai lavoratori (su richiesta) che comunicano di essere privi di Green Pass
- Le informazioni rese dagli esenti dalla campagna vaccinale (*gestite possibilmente dal medico competente*)

Vale anche per soggetti stranieri? Stranieri vaccinati in Italia... Italiani vaccinati all'estero...?

- Sono validi per ottenere il Green Pass in Italia i vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria - AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson))
- Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini:
 - Vaccini della Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021
 - Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca
 - R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca
 - Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Vale anche per soggetti stranieri? Stranieri vaccinati in Italia... Italiani vaccinati all'estero...?

- I certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.
- Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata
- **Indicazione: nei casi dubbi, anche lo straniero può conseguire Green Pass tramite tampone (importante la comunicazione con lo «straniero»)**

Vale anche per soggetti stranieri? Stranieri vaccinati in Italia... Italiani vaccinati all'estero...?

- I cittadini italiani (anche residenti all'estero), indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green pass
- I cittadini dovranno recarsi presso le ATS di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021

Le persone esenti cosa dovrebbero fare?

- La questione potrebbe essere gestita da medico competente (se coinvolto sul punto)
- Le misure interne potrebbero prevedere un suo controllo per la veridicità delle certificazioni presentate dal lavoratore
- Si potrebbe elaborare un elenco di persone esenti (accertate) che possono entrare senza Green Pass
- La valutazione del tampone (o di altre misure sanitarie) è demandata al medico competente

Come funzionano le sanzioni?

- In caso di controllo a campione che rilevi la violazione del Green Pass vi può essere sanzione disciplinare
- Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto **ma restano dubbi applicativi su chi debba comunicare le violazioni**
- Va chiarito il ruolo del soggetto incaricato: non è Ufficiale di Polizia Giudiziaria e non sembra essere incaricato di pubblico servizio
- **Indicazione: prudenza nella prima fase**

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

- No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro
 - In ogni caso lo smart working **non** può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass
- **Indicazione:** Il lavoro agile non è una soluzione per evitare il Green Pass o le sanzioni. Attenzione al fatto che il lavoro agile di emergenza finirà il 31 dicembre 2021. Poi si riprenderà col lavoro agile da L. n. 81/2017

Il camionista va controllato?

- Se il trasportatore (camionista, pony express ecc.) non accede, con "interferenza rischiosa", ai luoghi di lavoro non andrebbe controllato
- Sarebbe importante disciplinare istruzioni e modalità organizzative in merito (es. scarico in zone determinate, senza contatto con altri)
- Se entra in azienda o, comunque, in un luogo di lavoro nella disponibilità dell'azienda in modo da poter avere contatti con lavoratori di essa, **va controllato**

E' possibile usare sistemi automatici?

- Ad oggi il controllo va effettuato solo sul Green Pass (non altro documento) e solo tramite app ufficiale e tramite soggetto incaricato, secondo modalità adeguate elaborate dall'azienda
 - Il lavoratore deve avere un Green Pass valido per tutta la durata della permanenza in azienda
- **Indicazione:** non acquistare strumenti di certo incompatibili con la app
(il tema è soggetto a rapidi cambiamenti)

Che caratteristiche ha l'incarico?

- Non è un incarico di «preposto/dirigente»
- Potrebbe essere dato a soggetti anche esterni
- Il DL prevede che sia il datore di lavoro a dare incarico (opportuno che ne sia data notizia ai lavoratori)
- L'incarico (nominale) riguarda:
 - ✓ Verifica del possesso del Green Pass mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messa a disposizione dal datore di lavoro;
 - ✓ Verificare eventualmente l'identità del soggetto, se sorgessero evidenti incongruenze durante la procedura di verifica
- Il soggetto incaricato non fa accedere le persone senza «Green Pass», tranne i soggetti che hanno esenzione (possibile un elenco di persone per le quali il medico competente abbia verificato tale condizione)
- Durante le operazioni di controllo si mantiene la distanza di 1m e si continua a usare la mascherina chirurgica
- Non si raccolgono dati in sede di verifica. All'Ufficio del Personale si comunicano solo i lavoratori che non sono potuti entrare in quanto privi della certificazione, al momento dell'accesso al luogo di lavoro
- Al soggetto incaricato è stata fornita copia della Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021
 - **Manuale d'uso per i verificatori tramite l'applicazione Verifica-C19 ([link](#))**

Come funziona la app VerificaC19?

- Su richiesta del verificatore, l'interessato mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L'App VerificaC19
 - ✓ legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato
 - ✓ applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida
 - ✓ mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario del Green Pass



Cosa dice il Manuale d'uso della app?



Certificazioni verdi COVID-19
(EU Digital Covid-19 Certificate)

VerifierApp "VerificaC19"



Manuale d'uso per i verificatori



Figura 4 Schermate Verifica C19 - Home



Figura 3 Schermate Verifica C19 - scansione di un QR code




Figura 5 Schermate Verifica C19 - messaggio di conferma per QR code validato correttamente



Figura 6 Schermate Verifica C19 - code non validato per formato errato o firma non valida




Figura 7 Schermate Verifica C19 - QR code validato correttamente ma scaduto

Il soggetto può entrare

Il soggetto non può entrare

Quali sono le informazioni generali sul Green Pass?

- E' utile far circolare le informazioni ufficiali su come ottenerlo (sito del Governo: <https://www.dgc.gov.it/web/>)
- I medici sono i soggetti che possono dare ai cittadini le informazioni medico-scientifiche

Come funziona la Certificazione verde COVID-19



Vaccinazione, test, guarigione

La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.



Notifica emissione Certificazione rilasciata dal Ministero della Salute

L'emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. E da quel momento puoi scaricarla accedendo alle piattaforme digitali dedicate. Riceverai l'email da "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da "Min Salute".



Certificazione sicura e protetta con QR code univoco

La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato.



Verifica dell'autenticità e validità della certificazione

L'autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l'APP nazionale **VerificaC19**. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioimpresa.it

Seguici su

